

17° 58

Progetto di legge  
presentato dal Ministro della guerra (Lambertucci)  
nella Camera del 28 Marzo 1859.

Signori

Ammissione di sargenti e di  
studenti di matematica al grado  
di ufficiali subalterni di 1<sup>a</sup>  
artiglieria e del genio.

Legge sull'avanzamento nell'Esercito Del  
13. Giugno 1853. prescrive che i Sottotenenti  
di qualsiasi arma siano tratti per un terzo  
dai sott'ufficiali e per gli altri due terzi  
dagli allievi degli Istituti d'educazione  
militare oppure ancora dai sott'ufficiali.  
È noto però alla Camera che la R. Accademia  
non può per ora somministrare  
il numero di allievi sufficiente ad occupare  
le vacanze che secondo lo spirito della legge  
sarebbe loro assegnato e che d'altra parte  
nelle armi d'artiglieria ed del Genio è  
necessario che la maggior parte degli  
ufficiali siano forniti di un compiuto  
corredo di cognizioni scientifiche acquistate  
per via di studj regolarmente compiuti,  
alle quali condizioni generalmente non  
possono soddisfare i sott'ufficiali, nè il  
governo può provvedere in via semplicemente  
amministrativa. Laonde premendo ora di  
recare a pien numero i quadri delle dette  
armi ci facciamo ora a promuovere col  
progetto di legge che d'ordine del Re  
abbiamo l'onore di presentare alla Camera,  
l'autorizzazione opportuna per ammettere

al grado di Sottotenente nelle Dette Armi  
un certo numero di persone che sebbene non  
contemplate nella legge sull'arruolamento  
hanno però fatto gli studi per le armi stesse  
richieste. Esse verrebbero destinate all'una  
ed all'altra arma in quelle proporzioni  
che le occorrenze del servizio saranno per  
consigliare.

Confidiamo che le ragioni stesse le quali  
già nel 1856 mossero la Camera ad assentire  
a simile proposta saranno <sup>a</sup>persuaderla anche  
ora della sua convenienza ed opportunità.

Vittorio Emanuele II.  
Re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme;  
Duca di Savoia e di Genova ecc. ecc.  
Principe di Piemonte ecc. ecc. ecc.

Sulla proposizione Del Ministro della Guerra

Abbiamo ordinato ed Ordiniamo che l'infraesposto Progetto di Legge sia presentato al Parlamento Nazionale dal nostro Ministro della Guerra, quale è incaricato di esporre i motivi e di sostenere la diuisione.

Articolo Unico

Per occupare le vacanze che succedano nei quadri degli Ufficiali Subalterni d'artiglieria ed del Genio e che non siano riservate ai sott'ufficiali, il Governo è autorizzato, in difetto di un numero sufficiente di allievi della *Ms. M.* Accademia, a conferir tali vacanze, sino a somma annua di *Fr. 30.*, ad Ingegneri laureati, ovvero a Studenti che abbiano superato gli esami del terzo anno di corso di matematica in una delle Università dello Stato purchè soddisfacciano sì gli uni che gli altri alle condizioni che verranno stabilite con apposito Decreto Reale.

Dat. Torino addi 28. Marzo 1859

Vittorio Emanuele

M. G. L. Marquis